Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 gennaio 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2265.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « Rapallo » e « Taormina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due rimorchiatori portuali di 327 tonnellate di dislocamento, in costruzione presso la Ditta « Ansaldo » Società anonima di Genova, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo i nomi di « Rapallo » e « Taormina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2266.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di sei rimorchiatori in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei rimorchiatori portuali di 192 tonnellate di dislocamento, in costruzione presso la Ditta « Cantieri Navali del Quarnaro S. A. in Fiume », sono iscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo i nomi di: « Sant'Antioco » - « Sant'Andrea » - « San Paolo » - « San Remo » - « Santo Stefano - « Sant'Angelo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2267.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli speciali emessi a ricordo della XVII Fiera Campionaria Internazionale di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 12 marzo 1936, n. 560, concernente la emissione di francobolli a ricordo della XVII Fiera Campionaria Internazionale di Milano;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i predetti francobolli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli di cui al Nostro decreto 12 marzo 1936, n. 560, non saranno più validi a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV. Essi saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 381, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2268.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la determinazione di inquadramento di cui al decreto Ministeriale 26 settembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1936, con la quale i Consorzi di miglioramento fondiario sono stati attribuiti alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Vista la domanda in data 1° ottobre 1936, con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario, con sede in Roma, costituita ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 74. — MANCINI.

Statuto della Federazione fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario.

La Federazione ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, dei Consorzi di miglioramento fondiario ad essa attribuiti per determinazione del Ministero delle corporazioni.

La Federazione aderisce, in armonia al disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale dei Consorzi per cui è istituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali inerenti ai Consorzi stessi;

c) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che interessino i Consorzi rappresentati;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti la categoria in tutti i Consigli, Enti ed Organi cui tale rappresentanza sia prevista dalla legge o dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati, relativi a questioni interessanti l'attività dei Consorzi inquadrati;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa gli Enti associati in Sindacati provinciali o interprovinciali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, i Consorzi:

a) che svolgano attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale o interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La domanda firmata dal legale rappresentante del Consorzio dovrà essere corredata di copia dell'atto costitutivo e del decreto di riconoscimento, di copia dello statuto ed eventualmente del regolamento, nonchè dell'elenco degli amministratori.

Art. 5.

Della ammissione a socio decide il presidente del Sindacato provinciale o interprovinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione che decide, sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all'art. 6;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale o interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizione di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza dagli organi direttivi della Federazione, ad osservare altresì scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati o dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale o interprovinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione, sono mantenuti esclusivamente per il tramite del Sindacato provinciale o interprovinciale.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali o interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali o interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria, nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina dei rappresentanti locali presso Enti, Organi o Commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per la categoria inquadrata;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza dei Consorzi associati.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

Art. 11.

Sono organi del Sindacato provinciale o interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 12.

L'assemblea del Sindacato provinciale o interprovinciale è costituita dai rappresentanti di tutti i Consorzi appartenenti al Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente e il Direttorio del Sindacato.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale è composto di quattro membri scelti tra i rappresentanti dei Consorzi associati e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VII del presente statuto;

d) di promuovere, pel tramite dell'Unione agricoltori, la costituzione di nuovi Consorzi, segnalando alla Federazione l'opportunità della costituzione stessa;

e) di segnalare alla Federazione la necessità dei vari Consorzi in rapporto all'economia rurale ed alle situazioni locali;

f) di esercitare, in caso d'urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 14.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e per la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 15.

Il presidente del Sindacato provinciale o interprovinciale eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea e il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 16.

Il Sindacato provinciale o interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 17.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Assemblea.

Art. 18.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali e dai dirigenti degli Istituti assistenziali costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, ogni qual volta lo ritengano necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 19.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente della Federazione ed i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 20.

Il Consiglio è composto dal presidente e da quattordici membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea in modo che rappresentino le varie zone territoriali.

I sindaci partecipano alle riunioni senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di eleggere — anche al di fuori dei proprî componenti — un rappresentante di categoria in seno a ciascuna Sezione tecnico-economica della Confederazione;

c) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 22.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e di quattro membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qual volta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di studiare, promuovere od attuare, nei limiti della sua competenza, provvedimenti intesi ad agevolare la costituzione dei Consorzi e ad assicurarne il più efficace funzionamento, formulando anche, su richiesta o di propria iniziativa, voti e proposte ai competenti organi di Governo;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

d) di deliberare, eventualmente, l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

e) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

f) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera e), del presente statuto;

g) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Presidente.

Art. 24.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 25.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria rappresentata dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 26.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 27.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 479.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta

— a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 28.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale e per l'assistenza economica e sociale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 29.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 30.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VI.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 31.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, aventi efficacia per la categoria rappresentata.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati provinciali o interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa, o da persona munita di speciale mandato.

Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato provinciale o interprovinciale sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione, restando poscia la definitiva stipulazione condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 32.

Il presidente del Sindacato provinciale o interprovinciale ha la facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere, entro 15 giorni, al Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale.

Art. 33.

Il Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al Consorzio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di 8 giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare al Consorzio interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, il Consorzio ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 34.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per il compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

c) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al Consorzio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 35.

I provvedimenti di cui agli articoli 32, 33, 34 non escludono che la Federazione possa procedere, nei riguardi dei Consorzi inadempienti, alle opportune segnalazioni agli organi di Governo interessati per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 36.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi ai dirigenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali i quali non attemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

Tali provvedimenti potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 37.

La Giunta esecutiva procede alla revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali i quali siano recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione.

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 38.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In questo ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 39.

Nella prima applicazione del presente statuto il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 40.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2269.

Dichiarazione formale dei fini della Venerabile Arciconfraternita della Morte sotto il titolo di S. Restituta dei Neri, nel Duomo di Napoli.

N. 2269. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Venerabile Arciconfraternita della Morte sotto il titolo di S. Restituta dei Neri, nel Duomo di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2270.

Istituzione ed erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Luigia ed Enrico Luzzatti », in Trieste.

N. 2270. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene istituita presso il comune di Trieste la Fondazione scolastica « Luigia ed Enrico Luzzatti », con lo scopo di conferire borse di studio. La detta Fondazione viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2271.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Francesco e Bernardino, in Viverone (Vercelli).

N. 2271. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dei Santi Francesco e Bernardino, in Viverone (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 3.

Approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2011;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1450, di istituzione degli Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda risultanti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni nei ruoli di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quello relativo agli Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, per il quale si provvede con le norme di cui al R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, valgono le norme generali vigenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni transitorie, previste negli articoli seguenti, per la prima attuazione dei ruoli stessi, la quale potrà essere effettuata anche gradualmente, entro un triennio dalla pubblicazione del presente decreto.

Nel triennio di prima attuazione del presente decreto i termini per le promozioni a posti dei gradi 5°, 6°, 7° del gruppo *A* e 7° del gruppo *B* vacanti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono ridotti ad un anno.

In base al precedente comma, dopo l'inquadramento, nessun impiegato può conseguire durante il triennio di prima attuazione più di una promozione.

Art. 3.

Salvo il disposto del successivo art. 6, i posti dei ruoli di cui alle annesse tabelle potranno essere conferiti, nella prima attuazione del presente decreto, mediante:

a) trasferimenti del personale statale di ruolo, dello stesso gruppo e grado in servizio presso il Ministero per la stampa e la propaganda, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e consegua parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il collocamento nei nuovi ruoli avrà luogo, in ciascun grado, secondo l'anzianità di grado.

Il personale che non avrà riportato giudizio favorevole al trasferimento, sarà restituito all'Amministrazione di provenienza entro tre mesi dal deliberato del Consiglio di amministrazione;

b) concorsi per titoli fra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o non presso il Ministero per la stampa e la propaganda, che appartenga allo stesso gruppo di quello cui si riferisce il concorso.

A tali concorsi potranno partecipare gli impiegati che rivestono gradi pari a quello dei posti messi a concorso, oppure il grado immediatamente inferiore semprechè possiedano l'anzianità normalmente richiesta per la promozione e inoltre, se trattasi di conferire posti di grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, si trovino, secondo gli ordinamenti della propria Amministrazione, in condizioni di conseguire nel ruolo di appartenenza la promozione al grado superiore, senza dover superare gli appositi esami;

c) concorsi per esame di merito, per il conferimento di posti di grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* a personale di ruolo delle Amministrazioni statali in servizio presso il Ministero per la stampa e la propaganda che rivesta il grado immediatamente inferiore dello stesso gruppo e non si trovi nella condizione per l'ammissione ai concorsi per titoli di cui alla precedente lettera *b*);

d) concorsi per esami per il conferimento di posti di grado iniziale di ciascun gruppo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali appartenente al gruppo immediatamente inferiore nonchè al personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni medesime.

Gli aspiranti ai concorsi di cui alla lettera *d*) debbono possedere il titolo di studio e gli altri requisiti necessari per l'accesso al gruppo cui si riferisce il concorso; peraltro potrà prescindersi dal limite massimo di età, e relativamente ai concorsi per il gruppo *C*, dal possesso del titolo di studio nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, alla data in cui si bandiscono i concorsi, le mansioni del gruppo stesso.

I concorsi di cui al presente articolo saranno giudicati da apposite commissioni, nominate dal Ministro per la stampa e la propaganda; le norme e modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi saranno stabilite con decreti del Ministro per la stampa e la propaganda.

Art. 4.

I funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda provenienti da altre Amministrazioni, nel primo biennio di attuazione del presente decreto, subordinatamente alla vacanza dei posti, possono essere riammessi nei ruoli di provenienza col grado che avevano all'atto del loro trasferimento nei ruoli del Ministero per la stampa e la propaganda.

Il tempo passato alle dipendenze del Ministero per la stampa e la propaganda è computato nella loro anzianità di servizio come appartenenti al ruolo di provenienza.

Per la riammissione è necessario il consenso del Ministero per la stampa e la propaganda e l'adesione del Ministero di provenienza, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, il quale stabilisce il posto di ruolo che i funzionari riammessi debbono occupare.

Art. 5.

È conservata, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivamente goduto nell'Amministrazione di provenienza all'atto dell'inquadramento dal personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, in servizio presso il Ministero per la stampa e la propaganda da almeno sei mesi per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia, ed indennità di cui all'art. 3 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 33, ed all'art. 1 del R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e quello complessivamente spettante in base al grado conseguito nei ruoli del Ministero per la stampa e la propaganda.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, nelle indicate competenze.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto potrà essere disposto, su conforme parere di apposita Commissione presieduta dal Ministro per la stampa e la propaganda e composta dai direttori generali e dal capo del personale del Ministero, il conferimento di un posto di grado 5° e, in ciascuno dei gradi 6°, 7°, 8° e 9° dei ruoli di gruppo *A*, 7°, 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B*, non oltre un sesto dei posti rispettivamente stabiliti per i gradi medesimi dalle tabelle annesse al presente decreto.

E' in facoltà del Ministro di aggregare alla Commissione di cui al precedente comma membri tecnici estranei al Ministero in numero non superiore a due.

Agli indicati posti potrà essere nominato, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo in servizio presso il Ministero per la stampa e la propaganda il quale, oltre ad essere in possesso dei requisiti, tra cui il titolo di studio, necessari per accedere in via normale al ruolo cui appartiene il grado da conferire e ad avere lodevolmente disimpegnato mansioni proprie del grado medesimo, abbia dato prova, per

le proprie opere, di speciale competenza e di singolare perizia in funzioni direttive, di redazione, in materia di stampa, teatro, cinematografia e turismo ed abbia svolto attività inerenti alle cennate materie per almeno 12, 10, 8, 6 e 5 anni a seconda che trattisi di conferimento di posti rispettivamente di grado 5°, 6°, 7°, 8° e 9°.

Il personale predetto sarà nominato nell'ordine risultante da graduatoria da formarsi dall'indicata Commissione e sarà collocato, nei singoli gradi, dopo quello nominato in base al precedente art. 3.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, in servizio presso il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 7.

Dopo l'applicazione degli articoli precedenti, i reclutamenti sono effettuati nel grado iniziale dei singoli ruoli con l'osservanza delle disposizioni normali sulle nomine ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Ricorrendo esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministero per la stampa e la propaganda, di concerto con il Ministero delle finanze e con gli altri Ministeri interessati, potrà avvalersi dell'opera di funzionari di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni particolarmente competenti nei servizi di materia tecnica del Ministero stesso.

I comandi di cui al precedente articolo potranno essere disposti per un triennio dalla data del presente decreto e nei limiti dei posti di ruolo vacanti.

Art. 9.

Per sopperire a straordinarie esigenze di servizio, il Ministero per la stampa e la propaganda potrà assumere personale avventizio con funzioni di concetto entro i limiti strettamente necessari, a condizione che sia lasciato vacante un corrispondente numero di posti nei ruoli di gruppo *A* e *B* contenuti nelle annesse tabelle.

L'assunzione avrà luogo nei modi, alle condizioni e col trattamento che saranno stabiliti mediante decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze.

Art. 10.

Presso il Ministero per la stampa e la propaganda è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato e composto in conformità dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per il personale subalterno il Consiglio di amministrazione è costituito ai sensi dell'art. 112 del citato R. decreto n. 2960.

Fino all'emanazione dei decreti di inquadramento di cui agli articoli precedenti, le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione saranno disimpegnate nei modi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 70. — MANCINI.

TABELLA *A*.

RUOLO DIRETTIVO.

(GRUPPO *A*)

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	6
5°	Ispettori generali	3
6°	Direttori capi di Divisione e Ispettori superiori	30
7°	Capi Sezione ed Ispettori	36
8°	Consiglieri e Vice ispettori	45
9°	Primi segretari	60
10°	Segretari	92
11°	Vice segretari	
	Totale . . . N.	272

RUOLO DI SEGRETERIA.

(GRUPPO *B*)

Grado		Numero dei posti
7°	Coadiutori principali	12
8°	Primi coadiutori	14
9°	Coadiutori	25
10°	Coadiutori aggiunti	33
11°	Vice coadiutori	
	Totale . . . N.	84

RUOLO D'ORDINE.

(GRUPPO *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	10
10°	Primi archivisti	30
11°	Archivisti	51
12°	Applicati	92
13°	Alunni d'ordine	31
	Totale . . . N.	214

PERSONALE SUBALTERNO.

	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	38
Uscieri	42
Inservienti	21
Totale . . . N.	105

	Numero dei posti
Agenti tecnici capi	1
Agenti tecnici	10
Totale . . . N.	11 (1)

(1) Col trattamento degli agenti tecnici del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
ALFIERI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

RUOLO TECNICO.

(GRUPPO A)

Grado		Numero dei posti
5°	Esperti superiori	1
6°	Esperti capi	2
7°	Esperti di 1ª classe	2
8°	Esperti di 2ª classe	4
9°	Esperti	5
10°	Esperti aggiunti	8
	Totale . . . N.	22

RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI.

(GRUPPO B)

Grado		Numero dei posti
7°	Traduttore principale	6
8°	Primo traduttore	8
9°	Traduttore	13
10°	Traduttore aggiunto	} 19
11°	Vice traduttore	}
	Totale . . . N.	46

RUOLO DEI SERVIZI SUSSIDIARI.

(GRUPPO C)

Grado		Numero dei posti
8°	Commissario tecnico	3
9°	Aiutante tecnico principale	5
10°	Primo aiutante tecnico	6
11°	Aiutante tecnico	8
12°	Applicato tecnico	10
	Totale . . . N.	32

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
ALFIERI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

RUOLO DEGLI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.

(GRUPPO A)

Grado		Numero dei posti
6°	Addetti stampa di 1ª classe	3
7°	Addetti stampa di 2ª classe	4
8°	Addetti stampa di 3ª classe	7
	Totale . . . N.	14

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
ALFIERI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1936-XV.
Regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 819, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia, e il successivo decreto Ministeriale 5 settembre 1936 relativo allo stesso argomento;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Svezia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 30 novembre 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Potranno parimenti essere versati presso la Banca d'Italia gli importi dovuti da Enti pubblici o privati aventi personalità

giuridica o da ditte e cittadini italiani residenti nel Regno a Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica ed a ditte e cittadini svedesi, residenti stabilmente nella Svezia almeno dal 1° luglio 1936, a titolo di interessi, dividendi ed altri redditi pagabili ad intervalli regolari di tempo, maturati successivamente al 30 novembre 1936, su capitali svedesi investiti in Italia anteriormente al 1° dicembre 1936.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone svedesi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e il Clearingnamnden e la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

A richiesta dei creditori svedesi, le somme dovute da debitori italiani per debiti di natura non commerciale maturati anteriormente al 1° dicembre 1936, potranno essere versate alla Banca d'Italia entro il 28 febbraio 1937 per il loro trasferimento a' sensi delle disposizioni contenute nel Modus Vivendi fra l'Italia e la Svezia stipulato in data 5 settembre 1936.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4.

L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Svezia è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, sarà trattenuto dalla Dogana; un altro, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Svezia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6.

Per le merci esportate in Svezia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, sarà trattenuto dalla Dogana; un altro, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7.

Le commissioni dovute dagli importatori dei due Paesi ai loro reciproci rappresentanti in dipendenza di scambi commerciali fra detti due Paesi, dovranno essere assoggettate alle regole di cui all'art. 1. Alle regole succitate saranno del pari assoggettati i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza svedese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inserita nel contratto di acquisto e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero d'accordo, con l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private), purchè extra contingente e con regolamento tramite clearing.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Svezia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Svezia importate e da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 27 giugno 1935 e 5 settembre 1936 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali effettuati anteriormente al 1° dicembre 1936-XV.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1936-XV.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(206)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1936-XV.

Estensione alla Zona franca del Carnaro delle norme per i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

IL CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935 recante norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria;

Decreta:

Art. 1.

Le norme in vigore per regolare gli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria sono estese anche al pagamento delle merci destinate al consumo nella Zona franca del Carnaro, salvo le eccezioni che potranno essere stabilite dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in pengo sarà effettuata sulla base di lire italiane 100 pari a pengo 17,7732 e reciprocamente sulla base di pengo 100 pari a lire italiane 562,6445.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altra valuta, si effettuerà sulla base del corso medio ufficiale del cambio della divisa stessa alla Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1936-XV.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(205)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1937-XV.
Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE,
PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 30 aprile 1937 la voce 11 della vigente tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

Num. di tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
11	Porci, del peso:			
a)	— fino a 20 chilogrammi	Ciasc.	120	—
b)	— di più di 20, fino a 110 chilogrammi	»	200	—
c)	— di più di 110 chilogrammi	Q.le	60	—

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1937-XV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca Vallone Venturi di Copertino (Lecce).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 10 dicembre 1936-XV, n. 11683, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 5 dicembre 1936-XV ha deciso di applicare alla Banca Vallone Venturi di Copertino (Lecce) una penalità di L. 1000 per infrazioni al cartello bancario;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca Vallone Venturi di Copertino (Lecce) è inflitta a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 1000 (lire mille) per infrazioni al cartello bancario.

L'Intendenza di finanza di Lecce provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(194)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1937-XV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca agricola « S. Ferdinando » di Rosarno (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 10 dicembre 1936-XV, n. 11683, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 5 dicembre 1936-XV ha deciso di applicare alla Banca agricola « S. Ferdinando » di Rosarno (Reggio Calabria) una penalità di L. 500 per mancata consegna di documentazione contabile;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca agricola « S. Ferdinando » di Rosarno (Reggio Calabria) è inflitta a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 500 (lire cinquecento) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del detto Regio decreto-legge.

L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(196)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 gennaio 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, a partire dal 16 dicembre 1936, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre.

(210)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 gennaio 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria.

(211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

Si comunica che con R. decreto 19 novembre 1936 (registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1936, registro n. 12 Interno, foglio n. 380) il signor dott. prof. Pietro Biffis è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Treviso pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del signor dott. Aldo Cester.

(200)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

Si comunica che con R. decreto 19 novembre 1936 (registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1936, registro n. 12 Interno, foglio n. 379) il signor dott. Luigi Triossi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del signor dott. Mario Sartoretti.

(201)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Media dei cambi e dei titoli

del 18 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,31
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,204
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1655
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,689
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	358,90
Svezia (Corona)	4,811
Turchia (Lira turca)	15,098
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	70,80
Id. 3,00 % (Lordo)	56,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Rendita 5 % (1935)	91,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di matrice di certificato provvisorio del Prestito nazionale Rendita 5 % (1935).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

Si rende noto che è stata smarrita la matrice del certificato provvisorio del Prestito nazionale Rendita 5 % (1935) n. 402512 di L. 50 di annua rendita e che chiunque ne sia in possesso deve presentarla al Ministero delle finanze, Direzione generale del Debito pubblico o a qualsiasi Sezione di Regia tesoreria della provincia, avvertendo, che detta matrice priva di qualsiasi valore, e che trascorso un mese dalla prima pubblicazione sarà consegnato il certificato definitivo.

Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV.

(66) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità della Marina mercantile.

Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che l'Amministrazione della marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati per l'anno 1936, aggiornati al 2 novembre dello stesso anno.

(199)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a otto posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto sono ammesse anche le donne; ad esse però non può essere conferito più di un posto.

Art. 2.

Durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista o per l'Africa Orientale. Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, in data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e della campagna italo-abissina, dei decorati al valor militare, degli invalidi, dei promossi per merito di guerra e degli imbarcati su navi mercantili.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo.

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di condotta civile, morale e politica, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una R. Università o in un Istituto Universitario del Regno. E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per l'anno XV E. F. e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento; per i non regnicoli l'iscrizione ai Fasci all'estero;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegato di ruolo nelle amministrazioni statali, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Ciascun candidato dovrà dichiarare nella domanda se intenda partecipare al concorso per l'archeologia, per l'arte medioevale e moderna o per l'egittologia.

Art. 5.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi.

Art. 6.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

A) Per l'archeologia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione, sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito ore otto).

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica (durata minima: un'ora).

3° Esperimento pratico; interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione di restauro (durata minima: 45 minuti).

B) Per l'arte medioevale e moderna:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione sulla storia dell'arte medioevale e moderna (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e di oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna. Elementi di storia classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica (durata minima: un'ora).

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale artistico vario che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro (durata minima: 45 minuti).

C) Per l'egittologia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi, che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione sull'egittologia (filologia e archeologia egizia) (tempo consentito: 8 ore).

2° Esperimento orale:

a) la stessa materia dell'esperimento scritto. Nozioni generali di archeologia orientale e di archeologia greco-romana;

b) argomenti tecnici relativi alla conservazione, illustrazione, catalogazione di oggetti di musei e alla condotta di lavori di scavo;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica (durata minima: un'ora).

3° Esperimento pratico (come per l'archeologia).

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non si intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

(212) *Il Ministro*: BOTTAI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.